

REP.GEN.N. 43.969

RACC.N. 23.577

"ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI APS" ONLUS

VERBALE DI ASSEMBLEMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi ed il giorno ventinove

del mese di ottobre,

alle ore diciassette e trentatrè minuti.

In Novara e presso la sede dell'associazione di cui infra in

Corso Risorgimento n. 237, avanti a me Dottor ANDREA MILANO

Notaio alla residenza di Novara, iscritto al Collegio Notari-

le dei Distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monfer-

rato.

E' PERSONALMENTE COMPARSA LA SIGNORA

BEYERSDORF PASINO (cognome) PRISCILA (nome), nata a San Paolo

Del Brasile (Brasile) il 23 giugno 1969, che dichiara di in-

tervenire al presente atto quale membro del Consiglio Diret-

tivo dell'associazione di promozione sociale denominata AS-

SOCIAZIONE PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI APS ONLUS, con sede

in Novara, Corso Risorgimento n. 237, c.f. e partita IVA

02212860031, iscritta nel Registro Regionale centralizzato

provvisorio delle Persone Giuridiche a seguito di Determina

n. 114 in data 10 maggio 2017 n. 1286

presso la stessa domiciliata per la carica.

Comparsa della cui identità personale e menzionata qualifi-

ca io Notaio e sono certo la quale mi dichiara che sono stati

REGISTRATO A NOVARA
ATTI PUBBLICI

II 5 NOVEMBRE 2020

N 12812

Serie 1ª

Esatto



convocati, in seconda convocazione, in questo luogo e giorno,	la c
per le ore diciassette e trenta minuti i soci dell'associa-	- vi
zione per costituirsi in assemblea allo scopo di discutere	spos
e deliberare sul seguente:	Tutt
ORDINE DEL GIORNO	atto
<u>Parte Straordinaria</u>	in r
1) Adeguamento dello statuto al nuovo "Codice del Terzo Set-	glio
tore";	NOBI
<u>Parte Ordinaria</u>	sona
2) approvazione bilancio consuntivo 2019 e bilancio previ-	DEMA
sionale 2020.	pers
La Comparente invita quindi me Notaio a far constare da ver-	PEZZ
bale redatto nella forma di atto pubblico le risultanze della	ment
riunione e le delibere che la stessa adotterà per quanto con-	LUNG
cerne la sola parte straordinaria.	to d
A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:	FONT
assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di	coll
statuto, la Comparente stessa la quale premette che, a se-	DEBE
guito delle limitazioni disposte dal DPCM del 18 ottobre	coll
2020, avente ad oggetto misure di contenimento per l'emergen-	ment
za COVID 19, e avvalendosi di quanto previsto dall'art. 106	a Fo
del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 a-	vara
prile 2020 n. 27, non potendosi svolgere l'assemblea "in pre-	- ch
senza", la stessa è stata convocata prevedendo tanto la pos-	coll
sibilità di esprimere il voto per corrispondenza quanto quel-	asso

orno, la di partecipare alla riunione tramite collegamento in audio
ocia- - video conferenza e che, a tale ultimo fine, è stato predi-
utere spostato collegamento tramite il software "200M".

Tutto ciò premesso la stessa constatata, e mi chiede di darne
atto, che, essendo andata completamente deserta l'assemblea
in prima convocazione oltre ad essa comparente, del Consi-

Set- glio Direttivo sono presenti i signori:

NOBILI DANIELE, nato ad Omegna (VB) il 9 agosto 1969, in per-
sona;

evi- DEMARTIS BENEDETTA, nata a Monti (SS) il 18 giugno 1953, in
persona;

ver- PEZZANA CHIARA, nata a Novara il 10 agosto 1972, in collega-
ella mento da remoto;

con- LUNGI LAURA, nata a Novara il 30 agosto 1983, in collegamen-
to da remoto;

di FONTANA LORENZA, nata a Galliate (NO) il 25 novembre 1979, in
collegamento da remoto;

se- DEBERNARDI FRANCESCA, nata a Vercelli il 28 luglio 1974, in
bre collegamento da remoto,

en- mentre risultano assenti le signore SPAGONE VALENTINA, nata
106 a Foggia il 4 ottobre 1983, UGLIETTI MARIA GRAZIA, nata a No-
a- vara il 14 maggio 1963;

re- - che sono presenti, in proprio, sia di persona che tramite
ps- collegamento da remoto, e per delega n. 10 (dieci)

el- associati su complessivi n. 197 (centonovantasette) iscritti



aventi diritto di voto, come da foglio presenze conservato

negli atti dell'Associazione;

- che le deleghe sono conformi alle previsioni di Statuto e del Codice Civile;

- che sono pervenute in tempo utile tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica "amministrazione@centroautismo.org" n. 8 (otto) manifestazioni di voto favorevoli e nessun contrario;

- che il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti nonché la provenienza delle manifestazioni di voto da soggetti legittimati ad esprimerlo;

Pertanto il Componente dichiara che la presente Assemblea è regolarmente convocata e costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando a trattare quanto posto all'Ordine del Giorno parte straordinaria il Presidente illustra ai presenti il nuovo testo di statuto così come modificato al fine di adeguarlo a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".

L'Assemblea dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo di Statuto sociale nella formulazione esposta dalla Presidente.

La Presidente mi consegna quindi il nuovo testo di statuto

che, composto da 19 articoli, viene allegato al presente atto sotto la lettera **A** quale sua parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa del Comparente con il mio consenso.

A questo punto alle ore diciassette e quarantacinque minuti.

terminata la trattazione dell'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria, l'assemblea prosegue per la trattazione della Parte Ordinaria, di cui a separato verbale non notarile.

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico dell'associazione

Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di bollo trattandosi di associazione di promozione sociale Onlus e da imposta di registro.

Io notaio ho omissso la lettura di quanto allegato per dispensa della Comparente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura, alla presenza dell'Assemblea, alla Comparente che lo approva ed in conferma con me lo sottoscrive essendo le ore diciassette e quarantotto minuti.

Parte scritto da me notaio e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su sei facciate di due fogli fin qui.

F.to PRISCILA BEYERSDORF PASINO

F.to ANDREA MILANO



ANNULLATO



ALLEGATO "A" AL REP. N. 43.969/23.577

Statuto

Associazione di Promozione sociale

"Associazione per l'Autismo Enrico Micheli APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000 e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione per l'Autismo Enrico Micheli APS".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Novara. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4. L'Associazione ha facoltà di aprire sezioni locali e opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

5. La durata dell'APS non è predeterminata ed essa può essere



sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12;

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'APS tra le sue finalità promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi pervasivi dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone di svolgere in via principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di seguito riportate:

- Interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);
- Prestazioni socio sanitarie (di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);
- Educazione, istruzione e formazione professionale (di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);
- Formazione universitaria e post universitaria (di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);
- Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);
- Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);
- Alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (di cui alla lettera q) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii)



- Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e promozione delle pari opportunità (di cui alla lettera w) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii)

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende:

- Creare un collegamento tra le famiglie degli autistici e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale come primaria componente educativa

- Sostenere, stimolare e collaborare con Enti/Fondazioni di ricerca scientifica, allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi.

Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

- Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di familiari di persone con autismo, caregiver, insegnanti ed operatori mediante corsi, convegni e pubblicazione in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.

- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, Ospedali, istituti di ri-

cerca e di cura...) e privati nonché altri Enti del Terzo Settore e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, socio sanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

Promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e di disabili intellettivi e relazionali.



- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altri Enti del Terzo Settore allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con autismo.

- Stabilire rapporti di collaborazione e federazione con associazioni italiane e/o straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

4. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere opera-

ta su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

7. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore;

8. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessa-

rio ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii..;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;



2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige
il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per
l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio o nel maggior termine di 180 giorni
qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla
struttura e all'oggetto dell'APS. Il bilancio consuntivo è
depositato presso la sede dell'APS, almeno 7 (sette) giorni
prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associa-
to.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di ge-
stione a favore di attività istituzionali statutariamente
previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale;

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette,
gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavora-
tori e collaboratori, amministratori ed altri componenti de-
gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del
Codice del Terzo Settore - d. Lgs. 117/2017.

2. Il numero dei soci dell'APS è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci



dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

6. La qualifica di socio si perde per morte, recesso od esclusione.

7. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

8. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;

9. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

10. La perdita della qualifica di associato comporta la deca-

denza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

11. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

12. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;

2. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta



al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo;
- Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tut-

ti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo missionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in se-

conda convocazione;

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) sino a un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;

4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS;

cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;

- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma del presente Statuto;

9. Il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio

direttivo;

11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 3 (tre) mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 4 componenti;

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 10' (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

13. I Consiglieri possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota;

14. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;

15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza.

za dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazio-

ne: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

5. L'Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore - D. Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio;

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;

3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;

4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Colle-

gio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive;

6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci a-

venti diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.

2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice

del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R.

361/2000, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to PRISCILA BEYERSDORF PASINO

F.to ANDREA MILANO

Copia conforme all'originale in più fogli

uniti delle prescritte firme, per uso *conservativo delle Copie*

Novara,

11 NOVEMBRE 2020

